

DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2018
628/2018/R/EEL

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA REGOLAZIONE DELLO SCAMBIO DATI TRA TERNA S.P.A., LE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E I "SIGNIFICANT GRID USER", AI FINI DELL'ESERCIZIO IN SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1044^a riunione del 5 dicembre 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il Regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il Regolamento (CE) 1228/2003;
- il Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione europea, del 2 agosto 2017 (di seguito: Regolamento *CACM – Capacity Allocation and Congestion Management*);
- il Regolamento (UE) 2016/631 della Commissione europea del 14 aprile 2016 (di seguito: Regolamento *RfG - Requirements for Generators*);
- il Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione europea, del 2 agosto 2017 (di seguito: Regolamento *SO GL – System Operation Guidelines*);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 646/2015/R/eel);
- il Testo Integrato Connessioni (TIC), Allegato C alla deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel;
- il Testo Integrato Connessioni Attive (TICA), da ultimo modificato con la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2016, 424/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2018, 433/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 433/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2018, 592/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 592/2018/R/eel);

- il documento per la consultazione dell’Autorità 29 maggio 2015, 255/2015/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 255/2015/R/eel);
- la comunicazione della società Terna S.p.a. (di seguito: Terna), del 25 ottobre 2018, prot. Autorità 30619 del 26 ottobre 2018 (di seguito: comunicazione 25 ottobre 2018);
- il Codice di Trasmissione, Dispacciamento, Sviluppo e Sicurezza della Rete predisposto da Terna;
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-16 (di seguito: Norma CEI 0-16);
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-21 (di seguito: Norma CEI 0-21).

CONSIDERATO CHE:

- già nelle fasi di preparazione del quinto periodo regolatorio, l’Autorità aveva individuato la necessità “di sviluppare una maggiore osservabilità, da parte di Terna in qualità di concessionario del servizio di dispacciamento, dei flussi di energia sulle reti di distribuzione e dello stato delle risorse diffuse”;
- a tale riguardo, nel documento per la consultazione 255/2015/R/eel, l’Autorità proponeva di adottare meccanismi finalizzati a promuovere l’osservabilità dei flussi e delle risorse sulla rete MT poiché “le imprese di distribuzione non realizzerebbero di propria iniziativa gli investimenti necessari a mettere in atto le funzionalità innovative”;
- la deliberazione 646/2015/R/eel ha successivamente avviato una sperimentazione di sei mesi avente l’obiettivo di definire:
 - lo scambio dati fra il gestore del sistema di trasmissione (Terna) e le imprese distributrici ai fini dell’osservabilità (c.d. OSS-2);
 - l’indicatore di accuratezza delle stime della potenza attiva aggregata delle seguenti tre tipologie di utenze della rete MT: i) utenze passive, ii) utenze attive con generazione fotovoltaica, iii) utenze attive con generazione da altre fonti;
 - la valutazione delle soglie di ammissibilità dell’indicatore medesimo;
- la deliberazione 646/2015/R/eel ha inoltre previsto che Terna presentasse una proposta contenente la caratterizzazione del livello di osservabilità OSS-2 oggetto della sperimentazione a cui avrebbe fatto seguito la definizione, da parte dell’Autorità, della relativa incentivazione per le imprese distributrici e per il gestore del sistema di trasmissione;
- le attività preparatorie svolte da Terna e da sei imprese distributrici hanno portato a definire l’indicatore di accuratezza delle stime e gli aspetti applicativi dello scambio dati;
- nella sperimentazione, le sopra richiamate imprese distributrici hanno utilizzato due tipi di approccio per la definizione delle stime:
 - utilizzo di impianti “campione” e sonde meteo per la stima delle produzioni sottese alla singola cabina primaria;

- utilizzo di sonde meteo e profili storici delle altre fonti per la stima delle produzioni sottese alla singola cabina primaria (senza impianti campione).

CONSIDERATO CHE:

- il Regolamento *RfG*, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, è entrato in vigore il 17 maggio 2016 e troverà applicazione a decorrere dal 27 aprile 2019 per i “nuovi” gruppi di generazione come meglio dettagliato nell’articolo 3 del medesimo regolamento;
- il Regolamento *RfG*, nel definire le condizioni tecniche per la connessione degli impianti di produzione alle reti elettriche, distingue i gruppi di generazione in quattro categorie (A, B, C e D); in particolare ai sensi dell’articolo 5 del regolamento medesimo ciascun *Transmission System Operator* (di seguito: TSO) propone alla competente autorità nazionale le soglie di potenza per la classificazione delle diverse categorie di gruppi di generazione (A, B, C e D) entro i limiti massimi di potenza stabiliti dal medesimo articolo;
- con la deliberazione 592/2018/R/eel l’Autorità ha approvato la proposta di Terna relativa alle soglie di potenza massima per la classificazione delle diverse categorie di gruppi di generazione di cui al precedente punto e all’ulteriore documentazione relativa al recepimento del Regolamento *RfG* a livello nazionale; per quanto qui rileva, la soglia di potenza tra il gruppo di generazione di tipo A e il gruppo di generazione di tipo B è stata fissata pari a 11,08 kW;
- il Regolamento *RfG* prevede che i “nuovi” gruppi di generazione di tipo B, C e D siano in grado di scambiare informazioni con il pertinente gestore di sistema o con il TSO in tempo reale o periodicamente con marcatura temporale, secondo quanto specificato dal medesimo gestore di sistema o dal TSO; tali obblighi non trovano applicazione per i gruppi di tipo A.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il Regolamento *SO GL*, entrato in vigore il 14 settembre 2017, si applica ai seguenti *Significant Grid User* (di seguito: SGU), come elencati all’Articolo 2(1) del regolamento stesso:
 - gruppi di generazione nuovi ed esistenti, classificati come gruppi di tipo B, C, e D ai sensi dei criteri approvati a seguito dell’implementazione del Regolamento *RfG*;
 - impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione;
 - sistemi di distribuzione chiusi connessi al sistema di trasmissione;
 - impianti di consumo, ai sistemi di distribuzione chiusi e a terze parti connessi alle reti di distribuzione se forniscono risorse di flessibilità (*demand response*) al TSO;
 - gruppi di generazione e agli impianti di consumo aggregati i cui gestori forniscono risorse per il re-dispacciamento e ai soggetti fornitori del servizio di riserva di potenza attiva;

- sistemi in alta tensione in corrente continua (“HVDC”) nuovi e esistenti;
- il Regolamento *SO GL*, agli Articoli da 40 a 53, definisce disposizioni concernenti lo scambio dei dati tra TSO, *Distribution System Operator* (di seguito: DSO) e SGU, ai fini della gestione in sicurezza del sistema di trasmissione dell’energia elettrica; in particolare l’Articolo 40 del regolamento medesimo fissa criteri generali di carattere procedurale, mentre gli articoli successivi contengono maggiori dettagli sulle informazioni oggetto dello scambio;
- l’implementazione delle disposizioni sullo scambio dati di cui al precedente punto si basa su due distinti livelli:
 - a livello europeo, tutti i TSO devono concordare su alcuni aspetti di carattere generale, in coerenza e integrando, laddove necessario, la metodologia per la comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico predisposta ai sensi dell’Articolo 16 del Regolamento *CACM*;
 - a livello nazionale, ciascun TSO, deve determinare, in coordinamento con i DSO e gli utenti significativi del sistema elettrico, l’applicabilità e la portata dello scambio di dati, distinguendo tra dati strutturali, dati di programmazione e previsione e dati in tempo reale (Articolo 40(5) del Regolamento *SO GL*), nonché deve concordare con i DSO le modalità procedurali di tale scambio definendo processi efficaci, efficienti e proporzionati per effettuare e gestire gli scambi di dati tra di loro, ivi inclusa, laddove necessario per gestire in modo efficiente la rete, la comunicazione dei dati relativi ai sistemi di distribuzione e ai SGU (Articolo 40(7) del Regolamento *SO GL*) e deve procedere con l’implementazione effettiva dello scambio dati;
- per quanto riguarda gli aspetti di coordinamento a livello europeo, l’Articolo 40(6) del Regolamento *SO GL* prevede che, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del regolamento stesso, i TSO debbano predisporre una proposta comune in merito all’organizzazione, ruoli e responsabilità dello scambio dati (*Key Organizational Requirements, Roles and Responsibilities in relation to data exchange*, di seguito: proposta di *KORRR*), da sottoporre all’approvazione di tutte le autorità di regolazione dei paesi membri dell’Unione Europea;
- dopo una prima richiesta di emendamenti (si veda al riguardo la deliberazione 433/2018/R/eel), la proposta di *KORRR* è al momento al vaglio delle Autorità di regolazione europee per una decisione in merito attesa entro la fine del prossimo mese di dicembre;
- per quanto riguarda gli aspetti di implementazione a livello nazionale, ciascun TSO è tenuto a dare applicazione al Regolamento *SO GL*, dando attuazione agli Articoli da 41 a 53 del medesimo regolamento, basati sulle seguenti regole generali:
 - tutti i SGU elencati all’Articolo 2(1) del regolamento stesso sono tenuti all’invio delle informazioni richieste;
 - alcuni SGU connessi alle reti di distribuzione possono essere esentati dall’invio dei dati in tempo reale; in tale caso TSO e DSO devono concordare quali dati aggregati inerenti questi SGU debbano essere inviati al TSO (Articolo 50(2) del Regolamento *SO GL*);

- le regole generali di cui al precedente punto possono essere declinate in modo diverso da ciascun TSO nell'ambito della facoltà concessa dal Regolamento *SO GL*;
- gli Articoli da 41 a 53 del Regolamento *SO GL* entreranno in vigore 18 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso (il 14 marzo 2019); i TSO che intendono declinare in modo diverso le regole generali sopra citate dovranno definire le relative specifiche entro tale data.

RITENUTO CHE:

- l'applicazione del Regolamento *SO GL* possa richiedere interventi sia da parte del TSO e del DSO sia presso i SGU (quale l'eventuale installazione di strumenti atti alla raccolta e al trasferimento dei dati necessari);
- la disponibilità di alcuni dati ulteriori rispetto a quelli già attualmente disponibili (quali le misure in tempo reale della produzione da impianti di generazione distribuita di più elevata taglia) possa arrecare benefici in termini di sicurezza del sistema elettrico nazionale e di riduzione dei costi di approvvigionamento delle risorse per l'erogazione dei servizi di dispacciamento nonché di evoluzione delle logiche di gestione delle reti di distribuzione; e che, pertanto, tali dati siano necessari sia per il TSO sia per i DSO;
- alcuni dati, quali le misure in tempo reale, possano essere utili anche per altre finalità: a titolo d'esempio, essi potrebbero essere utilizzati da parte dei *Balance Service Provider* (di seguito: BSP) ai fini della partecipazione al Mercato dei Servizi di Dispacciamento (di seguito: MSD);
- le disposizioni della deliberazione 646/2015/R/eel relative alla definizione di un meccanismo finalizzato a promuovere l'osservabilità dei flussi e delle risorse sulla rete MT siano di fatto superate dal Regolamento *SO GL*; e che l'esperienza maturata nell'ambito della sperimentazione avviata con la deliberazione 646/2015/R/eel debba essere tenuta in considerazione in sede di determinazione della portata e dell'applicabilità dello scambio dati ai sensi del Regolamento *SO GL*.

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:

- avviare un procedimento finalizzato all'implementazione della regolazione dello scambio dati tra Terna, le imprese di distribuzione di energia elettrica e i SGU ai fini dell'esercizio in sicurezza del sistema elettrico nazionale in ottemperanza a quanto previsto in materia dal Regolamento *SO GL*, nonché sulla base dei risultati derivanti dalla sperimentazione avviata con la deliberazione 646/2015/R/eel;
- prevedere che lo scambio dati richiamato al punto precedente avvenga mediante soluzioni in grado di minimizzare il rapporto costi/benefici; a titolo d'esempio potrebbe essere opportuno valutare l'adozione di:

- soluzioni che consentano di utilizzare, ove possibile, strumenti esistenti, eventualmente modificabili o sostituibili con costi contenuti, per l’acquisizione, la raccolta e il trasferimento dei dati necessari;
- piattaforme centralizzate, che, dopo aver acquisito i dati necessari, li mettano a disposizione dei soggetti a vario titolo autorizzati a riceverli, tramite soluzioni che garantiscano la sicurezza nell’accesso e nella gestione dei dati medesimi;
- valutare, nel rispetto del medesimo principio di cui sopra, l’opportunità che, all’occorrenza, i medesimi dati possano essere utilizzati anche per altre finalità da parte di soggetti appositamente autorizzati allo scopo (ad esempio ai fini della partecipazione a MSD da parte dei BSP);
- prevedere che, nell’ambito del procedimento e in attuazione di quanto previsto dal Regolamento *SO GL*, Terna avvii una o più consultazioni finalizzate alla definizione de:
 - lo scopo e l’applicabilità dello scambio dati (ivi inclusa l’individuazione dei soggetti che inviano e che ricevono i dati), dando attuazione a quanto previsto dall’Articolo 40(5) del Regolamento *SO GL*; in tale definizione rientra anche l’individuazione dei SGU, connessi alla rete di distribuzione, che possono essere dispensati dall’invio dei dati in tempo reale al TSO, nel rispetto della possibilità esplicitamente concessa dall’Articolo 50(2) del Regolamento *SO GL*;
 - le modalità per lo scambio dati, prevedendo ove possibile l’utilizzo di piattaforme centralizzate e sistemi in *cloud* che consentano l’accesso contestuale ai dati da parte dei soggetti autorizzati a riceverli (TSO e DSO *in primis*), nonché tenendo conto di quanto previsto in merito dall’Articolo 40(7) del Regolamento *SO GL*;
 - la tipologia e il contenuto dettagliato dei dati oggetto di scambio, nonché la marcatura temporale e la frequenza di comunicazione degli stessi, nel rispetto del Regolamento *SO GL*;
- prevedere che, nell’ambito del procedimento, Terna sottoponga all’Autorità, per approvazione, i documenti che derivano dalle consultazioni di cui sopra, corredati dalle osservazioni pervenute e da una relazione attestante le motivazioni delle scelte contenute;
- esplicitare altresì che Terna, durante le fasi di predisposizione dei documenti di competenza, coinvolga le imprese distributrici, come puntualizzato dal Regolamento *SO GL*, affinché i dati vengano raccolti e scambiati sulla base di modalità che ne consentano il proficuo utilizzo anche da parte delle medesime imprese distributrici per le proprie finalità sistemiche, garantendo in tal modo l’efficacia delle soluzioni adottate indipendentemente dall’evoluzione delle modalità di coordinamento tra le attività di Terna e delle imprese distributrici;
- prevedere che, nell’ambito del procedimento, vengano anche predisposti dall’Autorità uno o più documenti per la consultazione finalizzati a presentare gli orientamenti in merito a:
 - l’individuazione, anche per il tramite di gruppi di lavoro presso il Comitato Elettrotecnico Italiano, delle soluzioni tecnologiche più opportune ai fini dell’acquisizione, della raccolta e del trasferimento dei dati, tenendo conto delle

- valutazioni di Terna in merito all'utilizzo di piattaforme centralizzate e sistemi in *cloud*;
- la definizione della responsabilità dello sviluppo e della manutenzione delle soluzioni di cui al precedente alinea;
 - le tempistiche di implementazione dello scambio dati, nonché le tempistiche per l'eventuale adeguamento dei SGU esistenti e le relative modalità di copertura dei costi;
- valutare, nel corso del procedimento, possibili evoluzioni della deliberazione 646/2015/R/eel in materia di osservabilità;
 - prevedere che le parti del presente procedimento afferenti all'implementazione del Regolamento *SO GL* vengano concluse nel rispetto delle scadenze previste dal regolamento stesso (14 marzo 2019);
 - dare mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia all'ingrosso e sostenibilità Ambientale dell'Autorità, con il supporto del Responsabile dell'Ufficio Speciale Regolazione Euro-Unitaria e del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità per gli aspetti di relativa competenza, per dar corso agli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari

DELIBERA

1. di avviare un procedimento finalizzato all'implementazione della regolazione dello scambio dati tra Terna, le imprese di distribuzione di energia elettrica e i *significant grid user* ai fini dell'esercizio in sicurezza del sistema elettrico nazionale, da svolgersi secondo le modalità descritte in motivazione;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia all'ingrosso e sostenibilità Ambientale dell'Autorità, con il supporto del Responsabile dell'Ufficio Speciale Regolazione Euro-Unitaria e del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità per gli aspetti di relativa competenza, per dar corso agli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari a svolgere le attività attinenti al procedimento in oggetto come descritto in motivazione;
3. di prevedere che, ai fini dello svolgimento del presente procedimento:
 - siano avviate da Terna una o più consultazioni finalizzate alla definizione degli aspetti di propria competenza come evidenziati in motivazione; i documenti che ne derivano siano sottoposti all'Autorità, per approvazione, corredati dalle osservazioni pervenute e da una relazione attestante le motivazioni delle scelte ipotizzate; Terna, allo scopo, coinvolga in particolare le imprese distributrici;
 - siano pubblicati dall'Autorità uno o più documenti per la consultazione finalizzati alla predisposizione dei provvedimenti di propria competenza come evidenziati in motivazione;

- il responsabile del procedimento, possa avvalersi, ove occorra, dell’apporto di esperti per gli approfondimenti più opportuni in materia;
- 4. di prevedere che le parti del presente procedimento afferenti all’implementazione del Regolamento (UE) 2017/1485 (Regolamento *SO GL – System Operation Guidelines*) vengano concluse nel rispetto delle scadenze previste dal regolamento stesso; e che le restanti parti del presente procedimento vengano concluse entro il 30 dicembre 2019;
- 5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

5 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini